

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che le senatrici Nugnes e Fattori aggiungono la propria firma all'emendamento 2.107 (testo 2), che la senatrice Toffanin aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.40, 2.0.42, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 4.12 e che la senatrice Rizzotti aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.31, 2.0.40, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.12, 7.0.17, 7.0.23 e 7.0.25. Comunica che i senatori Iannone e Faraone hanno presentato testi corretti, rispettivamente, degli emendamenti 3.0.7 e 1.72 e che la relatrice ha presentato l'emendamento di *drafting* 4.100, volto a inserire nell'articolo 4 del decreto-legge in esame il riferimento alla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020. Tali testi sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che la relatrice ha ritirato l'emendamento 5.0.100 presentato ieri.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta gli emendamenti 2.200 e 4.0.100, pubblicati in allegato, e propone di fissare alle ore 15 di domani, venerdì 15 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

La senatrice GRANATO (M5S) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per programmare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1774.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1774](#)

Art. 1

1.72 (testo corretto)

[Faraone, Sbrollini](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

Art. 2

2.200

La Relatrice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui al comma 4 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

Art. 3

3.0.7 (testo corretto)

[Iannone, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

"1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione da adottare, secondo le previsioni del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'articolo

116 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria"

Art. 4

4.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

4.O.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

18-*nonies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

18-*decies*. Le graduatorie di cui al comma 18-*nonies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-*nonies* a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-*ter*.

18-*undecies*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati tre subemendamenti agli emendamenti della relatrice 6.100 e 7.0.100. Comunica che la relatrice ha presentato un testo corretto del suo emendamento 2.200, nonché un testo corretto dell'emendamento 4.100, che riferisce il richiamo alla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 a tutti gli articoli del decreto-legge in esame che lo richiamano.

Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.7 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.72 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.6 (testo 2), 1.0.7 (testo 2), 1.0.17 (testo 2), 1.0.18 (testo 2), 2.77 (testo 2), 2.106 (testo 3), 2.117 (testo 2), 2.0.4 (testo 3), 2.0.14 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.41 (testo 2), 6.7 (testo 2), 7.0.13 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3). È stata inoltre presentata una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/1774/9/7.

Comunica inoltre che la senatrice Iori ha ripristinato il testo originario dell'emendamento 2.0.30, ritirando l'emendamento 2.0.30 (testo corretto).

Tutti questi testi sono pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Vono ha aggiunto la propria firma ai seguenti ordini del giorno ed emendamenti: G/1774/7/7, G/1774/10/7, 1.0.3 (testo 2), 1.0.6 (testo 2); 1.0.8; 2.14; 2.16; 2.27; 2.51; 2.99; 2.0.44; 2.0.50; 7.0.19; 7.0.24 e 7.0.26. Il senatore Durnwalder aggiunge la propria firma all'emendamento 1.36.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) e il sottosegretario **DE CRISTOFARO** rinunciano a svolgere la replica

Il senatore **MOLES** (FIBP-UDC) interviene sull'ordine dei lavori riportando le voci sempre più insistenti secondo le quali il Governo si appresterebbe a porre la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo. Dopo un chiarimento procedurale del **PRESIDENTE**, sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda con l'esame e la votazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, in attesa dei prescritti pareri, propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 13,30.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Mantovani ha ritirato l'emendamento 2.0.46, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/24/7, al quale aggiungono la firma le senatrici Granato, Corrado, De Lucia, Montevicchi, Russo e Vanin.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.23 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 7.0.13 (testo 3).

Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che non sono stati trasmessi i prescritti pareri; alla luce delle informazioni disponibili circa i tempi per l'acquisizione di tali pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

G/1774/9/7 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Piana, Nisino, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzagliani, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020

G/1774/24/7

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

per l'efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei servizi per la didattica e per la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti, genitori e del personale, si reputa necessaria l'istituzione di una rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione;

attraverso di essa, all'occorrenza, si erogano tutte le attività di didattica a distanza comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione, per l'efficientamento delle attività amministrative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 1

1.7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- a. "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.12 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- b. *primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* ", secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";
- c. *aggiungere in fine il seguente periodo:* "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1".

1.23 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a), nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche nonché nei casi di accertate gravissime lacune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva;"

1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Piana, Nisino, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzagliani, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;
- b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

2. Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;
- b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

3. Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

«d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

4. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».

1.57 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.72 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività di istruzione domiciliare di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche qualora gli studenti con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza ne facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti in possesso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel limite delle ore settimanali ad essi assegnate e se non impegnati in altra attività didattica.

7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.73 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto a decorrere dall'8 giugno davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Piana, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non determinano oneri economici aggiuntivi.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».

1.0.6 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa."

1.0.7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;»

1.0.17 (testo 2)

Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato

un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.

1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.

Art. 2

2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale

docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.106 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.117 (testo 2)

Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

2.0.4 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1 - bis

(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

1. All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

1.duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.14 (testo 2)

Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2019/2020, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere trasferimento provinciale e interprovinciale anche

senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.24 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.30

Iori, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

2.0.41 (testo 2)

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «*Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado*».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite 'Commissioni tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopraccitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "*Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021*"

redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

- a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
- b) l'assegnazione delle risorse stanziare su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
- c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;
- d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

Art. 4

4.100 (testo corretto)

La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Art. 6

6.100/1

Romano

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza legato al Covid-19, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.»

6.100/2

Romano

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul *budget* assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. Le procedure concorsuali di cui al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.»

6.7 (testo 2)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.

Art. 7

7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurgici abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.13 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.18 (testo 3)

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.100/1

Moles

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.73 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 1.0.17 (testo 4), 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 7.0.26 (testo 2).

Avverte che la senatrice Sbröllini ha ritirato gli emendamenti 1.7 e 1.7 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/25/7 e gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.3 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/26/7 e che la senatrice Saponara ha ritirato gli emendamenti 2.106, 2.106 (testo 2) e 2.106 (testo 3), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/27/7. Comunica inoltre di aver ritirato l'emendamento 2.0.11, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/28/7. Avverte altresì che il senatore Faraone ha ritirato l'emendamento 1.50 e che la senatrice Rizzotti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.98.

Tutti i nuovi testi citati sono pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** dà conto dei pareri su emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi da ultimo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore **CANGINI** (*FIBP-UDC*) manifesta preoccupazione per l'andamento dell'esame del disegno di legge in titolo, anche in sede consultiva in Commissione bilancio, dove a causa dell'evidente conflitto, tuttora insanato, tra le forze politiche anche di maggioranza alcuni pareri sono ancora in sospeso. Lamenta peraltro la formulazione, da parte della 5ª Commissione, di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a suo giudizio incomprensibili soprattutto dopo l'approvazione dell'autorizzazione allo scostamento di bilancio.

Ricorda, criticamente, i dubbi avanzati dal Ministro dell'istruzione in merito alla possibilità di svolgere la procedura straordinaria di reclutamento e le dichiarazioni sconcertanti di un componente del comitato costituito presso il Ministero dell'istruzione per fronteggiare - nei settori di competenza - l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ipotizza il ricorso alla didattica a distanza come strutturale, teorizzando la "scuola ibrida", con didattica in parte in presenza, in parte a distanza; auspica che la Commissione sia posta nelle condizioni di proseguire nell'esame con la votazione degli emendamenti, soprattutto se si arrivasse a porre la questione di fiducia.

La senatrice **VANIN** (*M5S*) ritira l'emendamento 1.65, che è fatto proprio dal senatore **MOLES** (*FIBP-UDC*) e al quale aggiunge la firma il senatore **IANNONE** (*FdI*); ritira inoltre l'emendamento 2.25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/30/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **RUSSO** (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.9.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 1.35 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/32/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **GRANATO** (M5S) ritira l'emendamento 2.67 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/31/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **CORRADO** (M5S) ritira l'emendamento 2.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/29/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) ritira gli emendamenti 2.111 e 2.111 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/33/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **DE LUCIA** (M5S) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.66; quest'ultimo viene fatto proprio dal senatore **MOLES** (FIBP-UDC), che comunica che esso è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione del Gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono improponibili, per estraneità alla materia gli emendamenti: 1.63, limitatamente alla lettera *b*), 2.71, 2.72, 2.73, 2.121, 2.0.2, 2.0.10, 2.0.50, 3.6, 3.0.12, 4.10 limitatamente ai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 4.0.3, 4.0.17 e 4.0.17 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.15, 7.0.1, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.15 (testo 2), 7.0.18, nonché, per estraneità alla materia degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 6.100/1, 6.100/2 e 7.0.100/1.

Prende atto la Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **GRANATO** (M5S) che propone, in considerazione delle numerose riformulazioni presentate, di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel pomeriggio di lunedì 25 maggio.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO condivide l'esigenza di valutare le riformulazioni, anche recentemente presentate. Sottolinea l'esigenza di favorire un accordo, al di là degli schieramenti politici, in una materia di interesse generale come quella della scuola, che attraversa un periodo di gravissime difficoltà, per fronteggiare le quali sono avanzate sollecitazioni talvolta confliggenti, non nascondendo le difficoltà registrate negli ultimi giorni e l'esistenza di una discussione politica. Propone pertanto di svolgere un'interlocuzione informale con tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, volta a individuare gli emendamenti o definire le riformulazioni il più possibile condivisi che consentano alla Commissione di concludere l'esame.

Segue un dibattito al quale partecipano le senatrici **DE PETRIS** (Misto-LeU), **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az), **SBROLLINI** (IV-PSI), **VANIN** (M5S) e **MONTEVECCHI** (M5S) e i senatori **CANGINI** (FIBP-UDC), **VERDUCCI** (PD) e **IANNONE** (Fdi), **RAMPI** (PD), **LANIECE** (Aut (SVP-PATT, UV)), **MOLES** (FIBP-UDC), il **PRESIDENTE** e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Alla luce del dibattito svolto, il **PRESIDENTE** propone, dopo alcuni interventi in sede di illustrazione di emendamenti, di concludere la seduta, consentendo lo svolgimento degli incontri informali tra i rappresentanti del Governo e i Gruppi parlamentari, e di rinviare l'esame a una seduta che sarà convocata alle ore 14 di lunedì 25 maggio.

Concorda la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.68 (testo 2), volto a garantire equità e parità di trattamento ai candidati privatisti e ai candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale negli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, sottolineando che si tratta in molti casi di studenti che lavorano, nonché di sportivi anche di livello nazionale e che il contenuto della proposta non è in contrasto con l'ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Passa quindi a illustrare l'emendamento 1.75 (testo 2), volto a individuare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai *test* di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020,

prevedendo un differimento di sessanta giorni dalla data delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021. Segnala, al riguardo anche l'ordine del giorno a sua prima firma G/1774/9/7 (testo 2).

Alla senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) e al senatore **MOLES** (FIBP-UDC), che chiedono un chiarimento sulla fase di illustrazione e di votazione di emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risponde il **PRESIDENTE**.

La senatrice **DRAGO** (M5S) illustra l'emendamento 1.60 che consente, vista l'emergenza epidemiologica, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio dell'alunno con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, e altre tipologie di personale. Dopo aver richiamato gli emendamenti 2.0.10 e 2.121, dichiarati improponibili, illustra l'emendamento 2.105, volto a istituire, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del *middle manager*, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. Illustra poi gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, in materia di mobilità interprovinciale del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021; l'emendamento 2.119 che consente l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per l'acquisto di stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali; l'emendamento 2.0.14 con il quale si prevede che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione di cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

G/1774/25/7

Faraone, Sbroliini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020;

a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

G/1774/26/7

Conzatti, Sbroliini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;

la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici, considerato che:

al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e *software* specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane, impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico *online* utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.

G/1774/27/7

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo periodo;

si sta manifestando perciò l'esigenza di avere il supporto professionale della figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

impegna il Governo:

a rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

G/1774/28/7

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

l'articolo 1-*quinqüies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, detta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

il medesimo articolo prevede, al comma 1, che al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono

eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il successivo comma 1-*bis* prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

molti docenti ammessi a partecipare al concorso ordinario bandito nel 2016 a seguito di provvedimento cautelare, confermato in sede di sentenza nel primo grado di giudizio, sono poi risultati vincitori e nominati in ruolo;

con sentenza di II grado è stato invece disconosciuto il loro diritto a partecipare alla predetta tornata concorsuale e conseguentemente, per ottemperanza, l'amministrazione deve procedere alla rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato;

ravvisandosi una coincidente omogeneità di condizione rispetto ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia, di cui al citato articolo 1-*quinquies*,

impegna il Governo a trovare per i suddetti docenti, già vincitori di concorso, una soluzione che ne parifichi il trattamento a quello posto in essere per i colleghi della primaria e dell'infanzia.

G/1774/29/7

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico»;

considerato che:

il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato, senza un termine *ad quem*, le nuove modalità di insegnamento *on line*, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la didattica a distanza (DaD);

valutato che:

è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a prevedere il recupero e il consolidamento per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, favorendo il recupero delle attività didattiche quale parte integrante della programmazione dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020.

G/1774/30/7

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

considerato che:

la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza; valutato inoltre che:

la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni scolastiche possano redigere un Piano didattico-organizzativo finalizzato alla revisione dei criteri per la formazione delle classi e la conseguente razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo, altresì, laddove si valutasse indispensabile, la possibilità di adottare modalità di didattica a distanza e svolgere attività didattiche all'aperto.

G/1774/31/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevicchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

considerato che:

il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;

con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e senza dubbio, i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l'anno scolastico;

valutato inoltre che:

da ultimo, pubblicata nella *Stampa* del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, che le modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari - restino in vigore per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica, anche in quanto modalità non pienamente confacenti allo svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.

G/1774/32/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesse che:

l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera all'interno di scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolastici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l'assistente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori scolastici;

impegna il Governo,

a prevedere, nella previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

G/1774/33/7

Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesse che:

l'articolo 2 reca misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che:

data la situazione emergenziale da COVID - 19, sarebbe opportuno permettere l'integrazione salariale del personale titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali, vincitore della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

impegna il governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di attribuire in via prioritaria incarichi aggiuntivi al suddetto personale ATA, per tutte quelle attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane.

Art. 1

1.73 (testo 3)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.17 (testo 4)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato

conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10 - Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.

1.0.17 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse dopo aver superato un colloquio selettivo finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze didattico-metodologiche indispensabili per l'esercizio della funzione docente. Non sostengono la suddetta prova i docenti già in servizio di ruolo e i docenti già inclusi in graduatorie di merito concorsuali o nelle graduatorie ad esaurimento o siano già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento richiesto. Il colloquio è sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e da due docenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

10 - Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie.

Art. 2

2.0.3 (testo 2)

Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "ventiquattromila" sono sostituite dalle seguenti "quarantamila";

b) all'articolo 1, comma 19, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "6,7 milioni.";

c) all'articolo 9, comma 1, alinea, sostituire le parole "12,080 milioni di euro" con le seguenti "14,78 milioni di euro", le parole "16,086 milioni di euro" con le seguenti "18,786 milioni di euro" e dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

«e-ter) quanto a euro 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.6 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

«In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo

indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»

Art. 4

4.2 (testo 2)

Moles, Cangini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."

4.12 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."

4.8 (testo 2)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

Art. 6

6.0.2 (testo 2)

Moles, Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

Art. 7

7.0.26 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1.

3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

7. I Commissari straordinari:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;

d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, oltre all'emendamento 7.0.18, sono improponibili per estraneità della materia anche le sue riformulazioni 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3).

La Commissione prende atto.

Comunica che i senatori Pepe, Nisini, Rufa e Marin hanno aggiunto la propria all'emendamento 6.7 (testo 2). Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.0.8 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 1.23 (testo 3) e 7.0.26 (testo 3), pubblicate in allegato.

Comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 2.5, 2.62, 2.81, 2.102, 2.109, 2.109 (testo 2) e 2.110, e che la senatrice Sbrollini ha ritirato gli emendamenti 1.26, 1.31, 1.38, 1.55, 1.0.8, 2.63, 2.96 e 4.17, nonché gli emendamenti 2.14, 2.16, 2.35, 2.37, 2.39, 2.41, 2.51, 2.82, 2.89, 2.92, 2.93, 2.99, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15 (testo corretto), 4.0.10, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.7 e 7.0.29.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato l'emendamento 1.63, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/34/7 e che la senatrice Sbrollini ha ritirato i seguenti emendamenti: 1.64, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.52 (T2), 2.68, 2.117 (T2), 2.0.16, 2.0.22, 2.0.44, 2.0.48, 2.0.49 (T2), 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.016 e 7.0.19 trasformandoli in ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il senatore **DE VECCHIS** (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.7 (testo 2).

Il senatore **VERDUCCI** (PD) ritira l'emendamento 1.59.

Il senatore **CANGINI** (FIBP-UDC) chiede di attivare il circuito interno per la seduta in corso.

Il Presidente sospende momentaneamente l'esame.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata chiesta poc'anzi, da parte del senatore Cangini, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento e di avere acquisito, per le vie brevi, l'assenso della Presidenza del Senato all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE**, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno; propone di accantonare gli ordini del giorno per esaminare dapprima gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che gli ordini del giorno sono quindi accantonati.

Prima di passare alle votazioni, il **PRESIDENTE** segnala che numerosi emendamenti, aggiuntivi di articoli o di commi o di parti di testo, riguardanti la medesima materia sono stati riferiti dai proponenti ad articoli diversi - o a parti di articoli diversi - del decreto-legge in esame. Si riferisce, in particolare, a emendamenti in materia di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didattiche, in materia di docenti di religione cattolica, di carta docenti, di ITS e IeFp, di dirigenti scolastici, di DSGA e infine degli emendamenti che propongono misure di sostegno per gli studenti universitari.

Ai fini di garantire l'ordinato esame e la chiarezza delle votazioni su tali proposte, propone sin d'ora di accantonare tali emendamenti per consentire alla Commissione di esaminarli insieme, se possibile per la loro formulazione.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice **ANGRISANI** (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2), 1.25, 1.27, 1.28, 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 3), e 1.0.7 (testo 2).

Chiede al senatore Iannone di riformulare in testi 2 sia l'emendamento 1.45 in un testo 2, sopprimendo la sua lettera *b*), nonché sia l'emendamento 1.49, anche in questo caso sopprimendo la sua lettera *b*), preannunciando il parere favorevole su tali riformulazioni.

Il senatore **IANNONE** (*FdI*), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta gli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.49 (testo 2), pubblicati in allegato, cui aggiungono la firma tutti i componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi di Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC e Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione nonché i senatori **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) e **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*).

La relatrice **ANGRISANI** (*M5S*) esprime dunque parere favorevole sugli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.49 (testo 2). Preannuncia poi che sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.6, 1.11, 1.16, 1.61, 1.33, 1.20, 1.37, 1.51, 1.40, 1.70, 1.71, 1.67, 1.72 (testo 2) e 1.0.16, se riformulati in testi che si riserva di proporre, vi sarebbe il parere favorevole. Invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si pronuncia in modo conforme alla relatrice ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.30, 1.52, 1.78.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.62; ritira l'emendamento 1.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/47/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **SBROLLINI** (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.57 e 1.0.6 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/49/7, pubblicato in allegato.

Il senatore **VERDUCCI** (PD) ritira l'emendamento 1.59.

Al senatore **RUFA** (L-SP-PSd'Az), che chiede le ragioni del parere negativo formulato sull'emendamento 1.60, risponde la senatrice **GRANATO** (M5S) che ricorda il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.60, lo sottoscrive e lo ritira.

La senatrice **IORI** (PD) ritira l'emendamento 1.76.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive, distinte votazioni, anche gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono posti ai voti e respinti.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) chiede di sospendere la seduta per predisporre le riformulazioni preannunciate.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) chiede ai proponenti di riformulare gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.6 e 1.11 in un testo sul quale vi il parere sarebbe favorevole; ugualmente chiede ai proponenti di riformulare gli emendamenti 1.16 e 1.61 in un testo sul quale il parere sarebbe favorevole; suggerisce una riformulazione per gli emendamenti 1.33, 1.20 e 1.37, per l'emendamento 1.51, per l'emendamento 1.40, per gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.67, per l'emendamento 1.72 (testo 2) e per la proposta 1.0.16; su tutte le riformulazioni il parere sarebbe favorevole.

I proponenti, accogliendo le richieste della relatrice, presentano riformulazioni degli emendamenti richiamati dalla relatrice, pubblicate in allegato.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere favorevole sulle riformulazioni ora presentate.

Il **PRESIDENTE** avverte che tutti i testi ora riformulati sono accantonati, in attesa di acquisire i prescritti pareri; in connessione a tali accantonamenti, sono accantonati anche gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.32, 1.36, 1.39, 1.68 (testo 2), 1.46, 1.47, 1.48, 1.66, 1.68, 1.65, 1.69, 1.75 (testo 2).

Avverte che restano accantonati altresì gli emendamenti 1.23 (testo 3), 1.49 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 4) e 1.0.17 (testo 3) in attesa dei prescritti pareri.

Avverte infine che sono accantonati, gli emendamenti 1.74, 1.76, in materia di istituti tecnici superiori e istruzione e formazione professionale, nonché gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.20 in materia di scuole paritarie e sostegno alle famiglie in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché 1.0.18 (testo 2).

Conviene la Commissione.

Alla senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), che chiede chiarimenti in merito agli accantonamenti risponde il **PRESIDENTE**.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 accantonati per materia.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **RUSSO** (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.23 (testo 3) e 1.72 (testo 3).

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che si proseguirà con le votazioni.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.17, gli identici 1.18 (testo 2) e 1.19, nonché 1.21. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2) - risultando così preclusi gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43 - nonché l'emendamento 1.25. Dopo che il **PRESIDENTE** ha ricordato che sull'emendamento 1.27 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.27 è posto ai voti e approvato; anche l'emendamento 1.28 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 1.29, posto ai voti è respinto.

L'emendamento 1.30, posto ai voti è approvato.

L'emendamento 1.44, posto ai voti è respinto, mentre con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.52.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.53 e 1.56, mentre è approvato l'emendamento 1.57 (testo 2).

L'emendamento 1.58, posto ai voti è respinto, mentre l'emendamento 1.73 (testo 3), posto ai voti è approvato, restando così assorbito l'emendamento 1.0.15.

L'emendamento 1.78, posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.79 e 1.80, nonché gli emendamenti 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5.

L'emendamento 1.0.7 (testo 2), posto ai voti è approvato, mentre l'emendamento 1.0.19 è respinto.

Su proposta della relatrice **ANGRISANI** (M5S) la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 compresi gli aggiuntivi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il **PRESIDENTE** avverte che saranno accantonati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 in materia di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didattiche; saranno altresì accantonati, in attesa dei prescritti pareri gli emendamenti 3.0.2, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11

Prende atto la Commissione.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4 e, nel merito, sull'emendamento 3.0.1, pur segnalando che su di esso la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita a ritirare l'emendamento 3.0.9 segnalando una disposizione del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto "decreto Rilancio" in materia; invita a riformulare gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11 in un testo identico a quello dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere sarebbe favorevole; invita infine a ritirare i restanti emendamenti. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 accantonati per materia e sull'emendamento 3.0.2.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice **GRANATO** (M5S) ritira l'emendamento 3.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/50/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) ritira l'emendamento 3.0.9.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.2, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sono accantonati gli emendamenti 3.0.2, 3.0.2 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11 nonché, per materia, gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 pone ai voti l'emendamento 3.0.7 (testo corretto) che è respinto.

Su proposta della RELATRICE tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi sono accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) invita a ritirare i due emendamenti aggiuntivi 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 segnalando le norme in tale materia contenuta nel cosiddetto decreto-legge "Rilancio".

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La Commissione conviene di accantonare l'esame dei due emendamenti in questione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice **ANGRISANI** (M5S) ritira l'emendamento 6.4, i cui contenuti sono presenti ora nel "decreto-legge Rilancio", e presenta una riformulazione dell'emendamento 6.100, pubblicata in allegato. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.0.4 e 6.0.6, mentre invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario, segnalando come alcuni di questi propongano misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020.

Al senatore **MOLES** (FIBP-UDC) che lamenta il parere contrario sull'emendamento 6.0.6, a fronte dell'invito al ritiro per il simile 6.0.7 di contenuto sostanzialmente identico, risponde la relatrice **ANGRISANI** (M5S) rettificando il parere espresso sull'emendamento 6.0.6 in invito al ritiro.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 6.1 e 6.2.

Il senatore **VERDUCCI** (PD) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.8, trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/51/7, pubblicato in allegato.

La senatrice **IORI** (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.10; ritira anche l'emendamento 6.0.1.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) presenta l'ordine del giorno G/1774/48/7, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dei commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento 6.7 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 6.7 (testo 2), pubblicata in allegato, cui aggiungono la firma i senatori **DE VECCHIS** (L-SP-PSd'Az), **GALLONE** (FIBP-UDC) e **RUFA** (L-SP-PSd'Az).

Il **PRESIDENTE** avverte che gli emendamenti 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3) sono accantonati in attesa dei prescritti pareri; è conseguentemente accantonato anche l'emendamento 6.11. E' altresì accantonato, in attesa dei prescritti pareri, l'emendamento 6.0.2 (testo 2) e, conseguentemente, l'identico 6.0.3.

Prende atto la Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono approvati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.5 e 6.6, mentre è approvato l'emendamento 6.9.

Su proposta del **PRESIDENTE** sono quindi accantonati gli emendamenti 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice **RUSSO** (M5S) riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento della relatrice 7.01.

La senatrice **SBROLLINI** (IV-PSI) ritira l'emendamento 7.0.24, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1774/52/7 pubblicato in allegato.

Su proposta della relatrice **ANGRISANI** (M5S) gli emendamenti all'articolo 7, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,10.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone di proseguire l'esame nella seduta di domani, che potrebbe essere posticipata, a partire dagli emendamenti accantonati per materia sui quali sia già stato acquisito il parere della Commissione bilancio, per poi sospendere i lavori e riprenderli quando siano stati acquisiti i rimanenti pareri.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori **VERDUCCI** (PD) e **MOLES** (FIBP-UDC) il quale preannuncia interventi in merito agli emendamenti concernenti le scuole paritarie, e la relatrice **ANGRISANI** (M5S), il **PRESIDENTE** propone di posticipare la seduta di domani alle ore 11,30 e quella della Sottocommissione per i pareri alle ore 11,15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria di domani, martedì 26 maggio, già convocata alle ore 10,15, è posticipata alle ore 11,30, e la seduta della Sottocommissione pareri già convocata per domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

G/1774/34/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevicchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
premessi che:

il comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescindano per i candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto;

valutato che:

appare opportuno, in via generale, garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), anche per ri-orientare le politiche pubbliche in materia scolastica in modo da perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento complessivo del sistema di istruzione nonché funzioni solidaristiche e perequative, resesi assolutamente indispensabili a seguito dell'emergenza sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico volto a rivalutare gli obiettivi delle metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti, con particolare riferimento alle prove INVALSI, anche nell'ottica di renderle funzionali alla rilevazione degli interventi necessari per l'attuazione di misure perequative e solidaristiche, in primo luogo in ragione della necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale.

G/1774/35/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premessi che:

le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle *soft skills*,

impegna il Governo:

a prevedere che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle *soft skills* apprese durante l'ultimo anno di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria

G/1774/36/7

Garavini, Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premessi che:

tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero;

è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;

in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione dell'offerta di trasporti;

non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette situazioni di criticità,

considerato che:

l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione, determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,

impegna il Governo:

a prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il periodo di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica;

a destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;

a garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

G/1774/37/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con l'emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità, prime fra tutte l'improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;

dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione dell'offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere mantenute anche all'avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare un'ulteriore diffusione dei contagi,

impegna il Governo:

a predisporre, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, prevenendo altresì l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara, in maniera da agevolare l'offerta e la fruizione della didattica a distanza e garantire altresì il rispetto della *privacy* degli utenti.

G/1774/38/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma cosiddetta "Buona scuola" del 2015 e destinati ad incentivare l'aggiornamento professionale dei docenti italiani;

la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro, prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi anche in formato digitale, nonché materiale utile all'aggiornamento professionale come *hardware* e *software* e iscrizioni a corsi e attività di aggiornamento;

nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di *Pc* e *tablet* (circa il 70 per cento degli acquisti totali);

considerato che:

il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi *hardware* e programmi di *software* impiegabili nella didattica a distanza;

la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,

impegna il Governo:

ad estendere carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.

G/1774/39/7

Sudano, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

in Italia il fenomeno delle cosiddette "reggenze" coinvolge attualmente un numero ingente di scuole, che si trovano a dover essere presidiate da dirigenti scolastici responsabili contemporaneamente di più di un istituto;

le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,

considerato che:

tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente - e si troveranno anche nei prossimi mesi - ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a distanza;

ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;

a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più adeguate per superare tali criticità,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed assicurare così una maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.

G/1774/40/7

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premessi che:

in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;

le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanificazione e adeguamento degli ambienti e la sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,

considerato che:

l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;

tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera popolazione,

impegna il Governo:

a riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione;

a prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni;

a promuovere, al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, a favore di insegnanti, alunni, e tutto il personale scolastico, nonché il personale degli enti del terzo settore, misure di incentivo per la sottoposizione ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

G/1774/41/7

Sbrollini, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premessi che:

lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.

G/1774/42/7

Conzatti, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premessi che:

tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza;

nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza, impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità;

ad attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di preavviso.

G/1774/43/7

Sbrollini, Faraone

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

l'articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-sanitaria;

parimenti, occorre che l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del virus Covid-19,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziato per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, estendendole altresì anche agli ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di sicurezza.

G/1774/44/7

Faraone, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver proceduto alla riapertura progressiva di alcune attività e aver constatato che, in base all'evoluzione dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;

dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche, anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;

il Governo ha già previsto nell'ambito del "Decreto Rilancio" forme di finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della riapertura delle scuole;

la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e sociale del Paese;

la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e della sua qualità nel contesto attuale;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche in forme diverse da quelle usuali, con eventuale coordinamento con l'apertura dei centri estivi, per il recupero anche parziale dell'attività scolastica frontale andata persa a causa dell'emergenza epidemiologica.

G/1774/45/7

Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il personale docente in merito,

considerato che:

la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad incrementare drasticamente e stabilmente le risorse destinate a favorire la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, potenziando altresì quelle già in dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

a stanziare risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

G/1774/46/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con modalità di apprendimento innovative;

nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle attività;

a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la presenza fisica di insegnanti di sostegno;

parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare una nuova ondata di contagi;

in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro incremento negli organici del personale,

considerato che:

L'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziare, ma anche in termini di qualità della formazione offerta;

in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri per la formazione delle classi per l'anno scolastico 2020/2021, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti, prevedendo un numero contingentato di alunni per classe;

ad inserire stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, un assistente tecnico nell'organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;

ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.

G/1774/47/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;

la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si rapportano con essa.

considerato che,

molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi;

impegna il Governo,

a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale

G/1774/48/7

Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura-Italia),

impegna il Governo,

a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.

G/1774/49/7

Conzatti, Sbroliini

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli studenti diversamente abili;

all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza per gli studenti diversamente abili;

con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina *web* denominata "L'Inclusione via web", realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza degli alunni diversamente abili,

considerato che:

l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;

tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni diversamente abili,

impegna il Governo:

a recepire, già nella prossima lettura del provvedimento in esame ovvero nel primo provvedimento utile, il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio.

G/1774/50/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevicchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

già con il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" sono state previste numerose misure volte al potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali necessari per seguire le lezioni online;

valutato che:

appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie più

bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.

G/1774/51/7

Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno 2020;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per svolgere l'esame di stato nel 2021;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché la modifica introdotta dal presente decreto-legge non risulti inefficace, abbassando pertanto ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.

G/1774/52/7

Sbrollini, Faraone, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle rette scolastiche a seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,

considerato che:

in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;

nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, all'articolo 233 è contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale contributo è erogato a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di istruzione,

impegna il Governo:

a riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a seguito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria durante il periodo di emergenza epidemiologica.

Art. 1

1.12 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.

1.6 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.

1.11 (testo 2)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti

relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.

1.16 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.61 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.23 (testo 3)

Faraone, Sbröllini, Russo

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

1.33 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"

1.20 (testo 2)

Cangini, Moles

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"

1.37 (testo 2)

Cangini, Moles

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"

1.45 (testo 2)

Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa, Augussori

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», *inserire le seguenti*: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.49 (testo 2)

Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa, Augussori

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», *inserire le seguenti*: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.51 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" *aggiungere le seguenti*: "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".

1.40 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 4 *aggiungere il seguente*:

4-bis) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente."

1.70 (testo 2)

La Relatrice

Al comma 7, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»

1.71 (testo 2)

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Al comma 7, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»

1.67 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»

1.72 (testo 3)

Faraone, Sbrollini, Russo

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con quello degli altri alunni inseriti nelle classi di titolarità del medesimo insegnante di sostegno, anche nel rispetto degli orari di servizio del docente specializzato e delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.16 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

2.0.7 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili all'esito delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale non selettiva di natura didattico-metodologica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto su posti di sostegno presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. La procedura regionale è integrata ogni due anni a seguito di una nuova procedura bandita ai sensi del comma 1, cui possono partecipare i docenti di cui al comma 2, non inseriti nelle predette graduatorie di merito regionali."

2.0.8 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Articolo 1- bis

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»

Art. 6

6.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 3)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Pepe, Nisini, Rufa, Marin

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

Art. 7

7.11 (testo 2)

Russo

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.0.26 (testo 3)

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. La stipula del contratto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

6. I Commissari straordinari:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

- b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
- e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato".

